



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore SILVESTRO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2023**

Disposizioni in materia di soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria e l'attività bancaria

ONOREVOLI SENATORI. - Ai sensi dell'articolo 208, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo.

Attualmente il servizio di tesoreria viene svolto per il tramite di un corrispondente bancario, non avendo tali società accesso alla stanza di compensazione; tale servizio prevede tra l'altro anche la concessione di anticipazioni di cassa di cui all'articolo 222 del medesimo testo unico.

Inoltre, la concessione dell'anticipazione di cassa, così come lo stesso servizio di tesoreria, sono attività di natura parabancaria.

Con il presente disegno di legge si intende prevedere, fermi restando i requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (TUB) in materia di partecipanti al capitale ed esponenti aziendali ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del medesimo TUB in materia di autorizzazione all'attività bancaria e dalle disposizioni di vigilanza emanate dalle autorità competenti,

che alle società per azioni di cui all'articolo 208, comma 1, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sia concessa, a richiesta, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 10 del TUB alle condizioni di cui al presente disegno di legge.

Tale disposizione consentirà di ricondurre le attuali società per azioni sotto il controllo e la vigilanza della Banca d'Italia e garantirà maggiormente gli enti locali destinatari del servizio di tesoreria in termini di maggiore garanzia, efficienza, economicità ed operatività.

Infatti, con l'approvazione del presente disegno di legge, gli attuali soggetti abilitati al servizio di tesoreria diversi dalle banche si candidano ad offrire un servizio a condizioni economiche più vantaggiose anche rispetto a quelle offerte dall'attuale sistema bancario che svolge tale attività come accessoria.

Il risparmio stimato in favore degli enti locali è quantificabile in termini percentuali in circa il 40/50 per cento rispetto all'attuale costo medio del servizio.

A titolo esemplificativo, si evidenzia che a fronte di un costo finanziario medio per la concessione dell'anticipazione pari al 6 per cento praticato indistintamente da tutti i soggetti abilitati al servizio di tesoreria, in seguito all'approvazione del presente disegno di legge si otterrebbe una riduzione del costo finanziario dell'anticipazione di cassa intorno al 3,5/3 per cento grazie alla possibilità di raccolta diretta dei fondi a costi più contenuti in quanto senza intermediari.

In concreto, un comune con popolazione di 10.000 abitanti la cui delibera di

anticipazione ammonta a circa euro 1.800.000, che attualmente corrisponde al Tesoriere un costo annuo per il servizio del debito pari ad euro 108.000, in seguito all'approvazione di tale disposizione corrisponderebbe un costo compreso tra euro 63.000 ed euro 54.000.

Un risparmio che se rapportato al totale degli 8.000 comuni italiani corrisponderebbe a più di cento di milioni di euro (ipotizzando una richiesta media per comune di euro 500.000, moltiplicata per 8.000 comuni).

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle disposizioni di vigilanza emanate dalle autorità competenti, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, alle società per azioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 208, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del servizio di tesoreria è concessa, a richiesta, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, a condizione che alla data del 31 dicembre 2022 abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore ad euro 10.000.000 e che la raccolta dei fondi sia impiegata prevalentemente in favore degli enti locali per i quali è svolto il servizio di tesoreria.